

STUDIO LEGALE BUFFOLI - SOARDO
Avv. **NICOLA BUFFOLI**
Piazza Martiri di Belfiore, 7 – 46100 MANTOVA

AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA

RICORSO

PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

(RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEI CONSUMATORI

IN AMBITO FAMILIARE)

nell'interesse di

COMPAGNI EGIDIO, nato a Moglia (MN) l'11.8.1960, C.F. CMPGDE60M11F267A, residente in Moglia (BS), via don Paolo Balzani, 23, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Buffoli, C.F. BFFNCL63P09D612J, di Mantova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Mantova, piazza Martiri di Belfiore, 7, all'indirizzo P.E.C. nicola.buffoli@avvocatimantova.it, come da procura speciale rilasciata su foglio separato cartaceo, ex art. 83, III comma, c.p.c., che si allega (il difensore indica, ai fini degli avvisi, delle comunicazioni e delle notificazioni, il n. tel. 0376223517, il n. fax 0376229442, l'indirizzo P.E.C. nicola.buffoli@avvocatimantova.it);

e

FARONI MIRIA, nata a Quistello (MN) il 21.5.1963, C.F. FRNMRI63E61H143Z, residente in Moglia (BS), via don Paolo Balzani, 23, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Buffoli, C.F. BFFNCL63P09D612J, di Mantova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Mantova, piazza Martiri di Belfiore, 7, all'indirizzo P.E.C. nicola.buffoli@avvocatimantova.it, come da procura speciale rilasciata su foglio separato cartaceo, ex art. 83, III comma, c.p.c., che si allega (il difensore indica, ai fini degli avvisi, delle comunicazioni e delle notificazioni, il n. tel. 0376223517, il n. fax



0376229442, l'indirizzo P.E.C. nicola.buffoli@avvocatimantova.it).

o / o / o / o / o

- SOMMARIO

1) Introduzione	pag. 3
2) Premessa	pag. 4
3) Competenza territoriale	pag. 5
4) Elenco dei creditori	pag. 5
- 4) A) Quanto al sig. Compagni Egidio	
- 4) B) Quanto alla sig. Faroni Miria	
5) Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio	pag. 8
6) Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni	pag. 9
7) Elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni	pag. 9
8) Elenco degli stipendi e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della loro famiglia	pag.10
9) Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte; valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; indicazione presunta dei costi della procedura - Rinvio	pag.12
10) Verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per l'ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori	pag.15
11) Verifica dell'insussistenza delle condizioni soggettive ostative per l'ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori	pag.18



12) Verifica di fattibilità del piano e valutazione della sua possibilità di attuazione e della convenienza per i creditori rispetto alle azioni esecutive individuali	pag.18
13) Proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori in ambito familiare)	pag.19
- 13) A) Massa attiva	
- 13) B) Massa passiva	
- 13) C) Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti	
14) Fattibilità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti	pag.20
15) Istanza di sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e di divieto di azioni esecutive e cautelari	pag.20

o / o / o / o / o

1) Introduzione

E' noto che il D.Lgs. 12.1.2019, n. 14 ("Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" - CCII), è entrato in vigore il 15.7.2022 e ha semplificato e rivisitato la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 27.1.2012, n. 3, pur se i requisiti previsti per l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori in ambito familiare sono sostanzialmente gli stessi previsti in precedenza, nella vigenza della menzionata Legge, stante l'anticipazione operata dall'art. 4-ter, D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito in Legge 18.12.2020, n. 176.

In particolare, la "Relazione illustrativa" al CCII spiega che "la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia - a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei - non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari".

Il CCII, agli artt. da 65 a 71, nell'ambito delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, prevede la ristrutturazione dei debiti del consumatore; gli



obiettivi di tale procedura convergono sull'esigenza di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento consumeristico non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali: "la crisi economica, il ruolo crescente del consumo finanziato a credito, il graduale assottigliamento del welfare hanno comportato per il consumatore una cospicua e tendenzialmente esiziale esposizione passiva, il che ha reso inevitabile il conio di strumenti di recupero del debitore fragile, cui occorre concedere, a certe condizioni, una seconda opportunità" ¹ ; la ristrutturazione dei debiti del consumatore "E' una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice", come si legge nella "Relazione illustrativa" al CCII.

In particolare, l'art. 66 CCII consente "la presentazione di un unico progetto collettivo di risoluzione della crisi da sovraindebitamento in ambito familiare", ricomprendendovi i coniugi conviventi ².

2) Premessa

Il sig. Compagni e la sig. Faroni, coniugi conviventi, versando in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. a), b) c), CCII hanno presentato, con l'assistenza del sottoscritto difensore, l'istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento all'"Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) dell'Ordine degli Avvocati di Mantova" presso tale Ordine professionale.

¹ Ved., in tal senso, S. Leuzzi, "La ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato tra conferme e novità", in www.inexecutivis.it.

² Ved., in tal senso, A. Maffei Alberti, "Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa ed insolvenza - Art. 66 CCII", pag. 483.



Il detto Organismo ha nominato l'avv. Simonetta Carra, di Mantova, quale Gestore della Crisi.

Il Gestore della Crisi, quindi, ha predisposto la "Relazione ... in merito al Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Egidio Compagni e Miria Faroni (Proc. OCC N. 20/2025) ³ (doc. A, con n. 23 "Documenti allegati"), previa accettazione dell'incarico (cfr. all. 1 alla "Relazione").

Lo stesso, dopo aver confermato la sussistenza di tutti i presupposti di ammissibilità richiesti dal CCII per addivenire alla composizione della crisi da sovraindebitamento - presupposti che si richiameranno brevemente nel presente ricorso - ha pure confermato la fattibilità e la convenienza per i creditori della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori in ambito familiare nei seguenti termini:

- attivo complessivo € 25.400,00;
- pagamento integrale delle spese in prededuzione pari ad € 4.890,07, nell'arco di 10 giorni;
- pagamento nella percentuale di circa il 3,4% dei crediti chirografari, nell'arco di 18 mesi.

3) Competenza territoriale

I coniugi Compagni-Faroni sono residenti in Moglia (MN) (come risulta dai "Certificati di Residenza" e dal "Certificato di Stato di famiglia" di entrambi - doc. n. 1-2-3), ove hanno il centro dei loro interessi principali, e, quindi, il Tribunale di Mantova è competente ai sensi dell'art. 27, II comma, CCII.

4) Elenco dei creditori

I debiti dei ricorrenti derivano prevalentemente dal rilascio di fideiussioni a favore della

³ Nel prosieguo del presente atto, per brevità, "Relazione", che sarà riportata tra virgolette e col carattere "Times New Roman".



società “Gemini S.r.l.”, con sede in Viadana “(dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Mantova del 8/1/2010 – Rg. n. 1/2010)”, della quale era socia la figlia Compagni Silvia, ma alla quale i ricorrenti erano del tutto estranei e presso la quale i ricorrenti non svolgevano alcuna attività d’impresa, né rivestivano alcun ruolo sociale, come si dirà ampiamente *infra*.

- 4) A) Quanto al sig. Compagni Egidio

I creditori (tutti chirografari) del sig. Compagni, come si legge alla pag. 10 della “Relazione”, sono i seguenti:

- € 155.431,16 nei confronti della “Intesa Sanpaolo S.p.a.” (già “Banca Popolare di Bergamo S.p.a.”), con sede in Torino, piazza San Carlo, 156, P.IVA 10810700152, C.F. 00799960158, indirizzo P.E.C. info@pec.intesasanpaolo.com (come risulta dal decreto ingiuntivo in data 28.4.2009 – doc. n. 4), per fideiussione a favore della società “Gemini S.r.l.”;

- € 55.223,48 nei confronti della “Fino 1 Securitisation S.r.l.”, con sede in Milano, viale Brenta, 18/B, P.IVA e C.F. 09966380967, indirizzo P.E.C. fino1.pec@actaliscertymail.it (cfr. all. 22 alla “Relazione”; come risulta altresì dall’atto di precetto in data 19.9.2024 – doc. n. 5 – in forza del quale detta creditrice ha intrapreso la procedura esecutiva presso terzi n. 1225/2024 R.G.E. Trib. Mantova – doc. n. 6), per fideiussione a favore della società “Gemini S.r.l.”;

- € 303.025,19 nei confronti della “TTI Italia S.r.l.” (già “UBI Leasing S.p.a.”), con sede in Milano, via San Prospero, 21, P.IVA e C.F. 10137680962, indirizzo P.E.C. ttiitaly@legalmail.it (come risulta dalla lettera in data 12.10.2020 – doc. n. 7), per fideiussione a favore della società “Gemini S.r.l.”;

- € 44.145,40 nei confronti della “Diana SPV S.r.l.”, con sede in Conegliano (TV), via Alfieri, 1, P.IVA e C.F. 05053040266, indirizzo P.E.C. diana.spv@pec.spv-services.eu



(cfr. all. 20 alla “Relazione”; come risulta altresì dall’atto di precetto in data 13.2.2025 – doc. n. 12 – in forza del quale detta creditrice ha intrapreso la procedura esecutiva presso terzi n. 559/2025 R.G.E. Trib. Mantova – doc. n. 9), per finanziamento a favore della società “Gemini S.r.l.”;

- € 48.676,39 nei confronti della “Banca Popolare di Sondrio S.p.a.”, con sede in Sondrio, piazza Garibaldi, 16, P.IVA e C.F. 00053810149, indirizzo P.E.C. postacertificata@pec.popso.it (cfr. all. 19 alla “Relazione”; come risulta altresì dal decreto ingiuntivo in data 14.5.2009 – doc. n.10), per fideiussione a favore della società “Gemini S.r.l.”;

- € 5.211,35 nei confronti di “AXA Assicurazioni S.p.a.”, con sede in Milano, corso Como, 17, P.IVA 10534960967, C. F. 00902170018, indirizzo P.E.C. axaassicurazioni@axa.legalmail.it (cfr. all. 23 alla “Relazione”; detta creditrice ha intrapreso la procedura esecutiva presso terzi n. 542/2024 R.G.E. Trib. Mantova – doc. n. 11);

e così in totale € 611.712,97⁴.

- 4) B) Quanto alla sig. Faroni Miria

I creditori (tutti chirografari) della sig. Faroni, come si legge alla pag. 10 della “Relazione”, sono i seguenti:

⁴ Si legge alla pag. 10, nota 3, della “Relazione”: “Si fa presente che, a seguito delle richieste del Gestore, hanno dichiarato l’**inesistenza di propri crediti** nei confronti di ENTRAMBI I RICORRENTI (come da documentazione allegata) i seguenti enti:

- Regione Lombardia – Ufficio tributi (in riferimento a tassa automobilistica);
- ACI Uff. provinciale di Mantova (in riferimento a situazione PRA);
- Agenzia Entrate-Riscossione Uff. Territ. CR e MN (in riferimento a tributi non pagati);
- INAIL Sede Territ. CR e MN;
- INPS Direz. Prov. di Mantova
- Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di MN (in riferimento a carichi erariali)
- Comune di Moglia – Ufficio tributi”.

Evidenziamo, per completezza, che anche la “BPER Banca S.p.a.” ha dichiarato di non essere creditrice dei ricorrenti (cfr. all. 21 alla “Relazione”) e che la “Intesa Sanpaolo S.p.a.” e la “TTI Italia S.r.l.” non hanno riscontrato le lettere del Gestore della Crisi (cfr. all. 11 e 13 alla “Relazione”).



- € 91.000,00 nei confronti della “Intesa Sanpaolo S.p.a.” (già “Banca Popolare di Bergamo S.p.a.”), con sede in Torino, piazza San Carlo, 156, P.IVA 10810700152, C.F. 00799960158, indirizzo P.E.C. info@pec.intesasanpaolo.com (come risulta dal decreto ingiuntivo in data 28.4.2009 da noi prodotto quale doc. n. 4), per fideiussione a favore della società “Gemini S.r.l.”;

- € 303.025,19 nei confronti della “TTI Italia S.r.l.” (già “UBI Leasing S.p.a.”), con sede in Milano, via San Prospero, 21, P.IVA e C.F. 10137680962, indirizzo P.E.C. ttiitaly@legalmail.it (come risulta dalla lettera in data 12.10.2020 da noi prodotta quale doc. n. 7), per fideiussione a favore della società “Gemini S.r.l.”;

e così in totale € 394.025,19⁵.

5) Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio

Come si legge alle pagg. 7-8 della “Relazione”, il sig. Compagni non è proprietario di alcun bene immobile (come risulta dalla visura catastale nazionale effettuata dal geom. Franco Panzani, di Mantova – doc. n. 12) o mobile registrato (come risulta dalla visura effettuata al PRA – doc. n. 13), utilizzando un’autovettura aziendale (e cioè la “Seat – Leon” targata GW027RY, come risulta dalla dichiarazione del datore di lavoro – doc. n. 14 - e dalla carta di circolazione – doc. n. 15), per recarsi al lavoro; il ricorrente impiega, per l’accreditamento dello stipendio e per il pagamento delle spese familiari, un conto corrente acceso presso la “Intesa Sanpaolo S.p.a.”, recante saldi di poche centinaia di euro (doc. n. 16).

Anche la sig. Faroni non è proprietaria di alcun bene immobile (come risulta dalla visura catastale nazionale effettuata dal geom. Franco Panzani, di Mantova, da noi prodotta quale doc. n. 12) o mobile registrato (come risulta dalla visura effettuata al PRA – doc. n. 17), utilizzando, per i suoi spostamenti e per quelli col marito,

⁵ Ved. nota 4.



un'autovettura prestata dalla figlia Compagni Silvia (e cioè la "Renault - Captur" targata EY266ZY, come risulta dalla carta di circolazione - doc. n. 18); per l'accreditamento della pensione di invalidità civile, la ricorrente impiega un conto corrente acceso presso la "Poste Italiane S.p.a." (ove la figlia Compagni Silvia versa € 300,00 al mese per contribuire al mantenimento della famiglia), recante un saldo di poche centinaia di euro (doc. n. 19).

I ricorrenti dichiarano altresì di risiedere in un immobile di proprietà della figlia Compagni Giulia, agli stessi concesso in comodato gratuito (come risulta dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di entrambi - doc. n. 20-21).

Tanto il sig. Compagni, quanto la sig. Faroni non vantano alcun credito e sono, dunque, nullatenenti.

6) Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni

I ricorrenti non hanno compiuto, negli ultimi cinque anni, alcun atto di straordinaria amministrazione.

7) Elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del sig. Compagni, come si legge alla pag. 8 della "Relazione", danno conto solo di un reddito da lavoro dipendente così suddiviso:

Anno 2022	€ 49.181,00 lordi (come risulta dal "Modello 730/2023" - doc. n. 22);
Anno 2023	€ 39.694,00 lordi (come risulta dal "Modello 730/2024" - doc. n. 23);
Anno 2024	€ 34.170,00 lordi ("evincibile dall'estratto del c/c n° 02618/1000/00000162 presso Intesa Sanpaolo" da noi prodotto quale doc. n. 16).

La sig. Faroni, casalinga a carico del sig. Compagni (come risulta dai "Modelli 730" da noi prodotti quali doc. n. 22-23), nel corrente anno 2025, "a seguito di riconoscimento di



totale e permanente inabilità lavorativa al 100%", ha iniziato a percepire la pensione di invalidità civile pari ad € 336,00 mensili, con revisione nell'agosto 2026 (come risulta dal "Verbale sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile" – doc. n. 24).

8) Elenco degli stipendi e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia

Come risulta dai "Modelli 730" da noi prodotti quali doc. n. 22-23 (e come si legge alla pag. 8 della "Relazione", e cioè che il sig. Compagni "percepisce una retribuzione media mensile netta [di] circa € 1.700,00, quale "fisso" a cui si aggiungono la 13^a e la 14^a mensilità e saltuariamente *-una tantum-* le provvigioni. Attualmente la retribuzione subisce una "contrazione" di € 400,00 circa (in quanto l'ammontare della trattenuta non è costante), a causa del pignoramento presso terzi RGE n. 542/2024 Tribunale di Mantova"), l'unica entrata dei ricorrenti è costituita dallo stipendio del sig. Compagni (oltre la detta modesta pensione di invalidità civile della sig. Faroni), nonché da qualche versamento effettuato dalla figlia Compagni Silvia.

Il nucleo familiare dei coniugi Compagni-Faroni comprende la figlia Compagni Giulia, nata a Carate Brianza (MI) l' 8.10.1994 (come risulta dal "Certificato di Stato di famiglia" da noi prodotto quale doc. n. 3); tuttavia, in realtà, essa è estranea al nucleo familiare, in quanto domiciliata in altro luogo, e cioè in Moglia (MN), via Alberti, 8, ove convive stabilmente col compagno.

Tale nucleo familiare, dunque, deve impiegare tutto il suo reddito per far fronte alle spese per il sostentamento dello stesso; tali spese ammontano mensilmente a circa € 1.600,00, come si legge alla pag. 9 della "Relazione" [e cioè: circa € 500,00 per utenze gas, luce, acqua, telefono, internet; circa € 190,00 per mantenimento autovetture (carburante e manutenzione); circa € 45,00 per assicurazioni abitazione e infortunio (circa € 540,00 annuali); circa € 30,00 per tassa smaltimento rifiuti (circa € 360,00 annuali); circa € 5,00



per tassa bonifica; oltre al costo del vitto e del mantenimento animali domestici quantificabile in circa € 600,00 (circa € 20,00 giornalieri), oltre le spese mediche quantificabili in circa € 100,00, oltre le spese per abbigliamento quantificabili in circa € 80,00], oltre, come detto, circa € 400,00 sottoposti a pignoramento.

Occorre altresì rilevare che non tutte le spese sono documentate e documentabili, ma è notorio che i dati ISTAT relativi al 2023 indicano che la spesa media per consumi delle famiglie abitanti in Lombardia è stimata in complessivi euro 3.189,00 (comprensiva di “spesa per beni e servizi acquistati dalle famiglie per il soddisfacimento dei propri bisogni (incluse le spese per regali)”. Vi rientrano “le spese per generi alimentari, bevande alcoliche e tabacchi, abbigliamento e calzature, abitazione, acqua, elettricità, combustibili, mobili, articoli e servizi per la casa, servizi sanitari e spese per la salute, trasporti, comunicazioni, ricreazione, spettacoli e cultura, istruzione, servizi ricettivi e di ristorazione, altri beni e servizi”).

L’evidenziato reddito dei coniugi Compagni-Faroni consente loro, dunque, di sostenere il fabbisogno familiare, ma non di soddisfare i debiti pregressi.

Per completezza, si evidenzia che, alla pag. 9 della “Relazione”, si legge che, circa la “DETERMINAZIONE DELLE SOMME DESTINATE AL MANTENIMENTO DEI RICORRENTI (ex 3° comma art. 68 CCII), il Gestore osserva che: nel caso di specie, essendo il nucleo familiare composto da due persone, il parametro di equivalenza previsto per l’ISEE è pari a 1,57 (per due componenti). L’assegno sociale anno 2025 è pari ad € 538,68, che aumentato della metà (=269,34) risulta pari ad € 808,02. L’applicazione della formula di cui alla norma in esame offre, dunque, il seguente risultato: $808,02 \times 1,57 = € 1.268,59$ mensili, quale “*importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*”: il che conferma l’impossibilità dei ricorrenti di soddisfare i debiti pregressi, in considerazione degli esborsi mensili degli stessi, stante un indebitamento complessivo di € 611.712,97.



9) Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte; valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; indicazione presunta dei costi della procedura - Rinvio

L'art. 68, II comma, CCII prevede che "Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura".

Tutti questi elementi sono positivamente contenuti nella "Relazione", alla quale, onde non tediare inutilmente il Giudice, si rinvia, e conducono pianamente all'ammissibilità ed alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti che si propone; in particolare: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni è contenuta alle pagg. 11-12-13-14; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte è contenuta alla pag. 14; la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda è contenuta alla pag. 15; l'indicazione presunta dei costi della procedura è contenuta alla pag. 14-15.

Nello specifico, circa la diligenza, come si legge alle pagg. 13-14 della "Relazione", è da escludere che i coniugi Compagni-Faroni abbiano determinato la situazione di



indebitamento con colpa grave, malafede o frode, trattandosi (quasi esclusivamente per il primo ed esclusivamente per la seconda) di debiti derivanti da fideiussioni non pagate per fatti non imputabili alla volontà degli stessi, in quanto derivanti dall'assoluta necessità di dover impiegare ogni risorsa economica per far fronte alle impellenti esigenze del nucleo familiare, ivi compresa "la sopravvenuta malattia della moglie" invalida al 100% (ricordandosi, comunque, che, per quanto riguarda la diligenza, la Giurisprudenza ha certamente adottato un orientamento premiale per la persona fisica che chieda il *fresh start*, in quanto "La procedura dovrebbe garantire al debitore di recuperare la propria situazione patrimoniale e di consentirgli un nuovo inizio, senza che il proprio patrimonio rimanga ancorato ad una situazione divenuta ingestibile e non risolvibile con l'ausilio dei tradizionali strumenti dell'autonomia privata" ⁶).

Infatti, come detto, l'esistente situazione di sovraindebitamento dei coniugi Compagni-Faroni trova origine sostanzialmente nelle fideiussioni prestate in favore della società "Gemini S.r.l.", con sede in Viadana (MN), via Pisacane, c.m., C.F. e P.IVA 02157740206, società dichiarata fallita dal Tribunale di Mantova con sentenza in data 8.1.2010, n. 1/2010 Reg. Fall. (doc. n. 25, col relativo decreto di chiusura in data 6.10.2016 e la visura storica presso il "Registro Imprese").

Tali fideiussioni furono rilasciate perché il sig. Federici Silvano, *dominus* ed amministratore unico della detta società, era un amico di famiglia ed una persona che da moltissimi anni ricopriva ruoli di primo piano in aziende del settore della lavorazione e riciclaggio del legno, garantendo, quindi, da un lato, una grande serietà professionale e, d'altro lato, la possibilità di un proficuo ritorno economico per la famiglia tramite la figlia che ne era socia.

Al contrario, la programmata attività di produzione di *pellet* - combustibile ricavato

⁶ Così Trib. Torre Annunziata 12.12.2016, in www.dejure.it.



dal legno - si rivelò antieconomica, principalmente a causa dell'incapacità e della sventatezza imprenditoriale, con conseguente fallimento della società "Gemini S.r.l."; così, i coniugi Compagni-Faroni si ritrovarono pesantemente indebitati e sottoposti a numerosi procedimenti di esecuzione forzata, anche immobiliare che condussero alla perdita della casa coniugale e della quota della metà di un bene composto da appartamenti e negozi.

Le medesime cause dell'indebitamento riguardano il finanziamento richiesto ed ottenuto dal sig. Compagni presso la "Banca Popolare di Sondrio S.p.a." a favore della società "Gemini S.r.l.", finanziamento di cui lo stesso pagò comunque le prime tre rate trimestrali.

Un piccolo debito del sig. Compagni - l'unico debito estraneo alle vicende della società "Gemini S.r.l. - riguarda il rimborso delle spese legali alla "Axa Assicurazioni S.p.a." per la sua soccombenza in un giudizio inerente il risarcimento di danni.

In ogni caso, è opportuno evidenziare che gli Istituti Bancari e Finanziari creditori, sia prima di addivenire alla conclusione dei contratti di credito con la società "Gemini S.r.l.", sia, soprattutto, prima di addivenire alla stipula dei contratti di fideiussione coi ricorrenti e del contratto di finanziamento col sig. Compagni, non considerarono minimamente il merito creditizio del marito (lavoratore dipendente che percepiva uno stipendio di circa € 3.000,00 netti mensili) e della moglie (casalinga priva di qualsiasi reddito), da valutarsi in relazione al loro reddito singolarmente disponibile, ai sensi dell'art. 124-bis T.U.B., così da far colpevolmente assumere ai coniugi Compagni-Faroni debiti irragionevoli e sproporzionati e da concorrere alla causazione del sovraindebitamento.

Quanto appena dedotto, ha causato un "debito complessivo, come s'è visto, pari ad euro



611.712,97 per il sig. Compagni e ad euro 394.025,19 per la sig.ra Faroni (seppur -per gran parte- il debito sia solidale tra essi, *rectius* l'intero debito della sig.ra Faroni è in solido con il sig. Compagni)", che "I debitori non hanno oggettivamente alcuna possibilità di adempiere ...".

10) Verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per l'ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori

Per ciò che concerne i requisiti soggettivi, si evidenzia che i coniugi Compagni-Faroni sono entrambi "consumatori", ai sensi dell'art. 2, I comma, lett. e), CCII; tale norma definisce "consumatore" "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ... e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore".

I coniugi Compagni-Faroni, in effetti, non svolgono attività imprenditoriale; per completezza, si rileva che il sig. Compagni svolse, in passato, l'attività di agente di commercio, in forma di impresa individuale, cancellata in data 30.7.1998 (come risulta dalla visura presso il "Registro Imprese" - doc. n. 26), mentre, oggi, è lavoratore dipendente presso la società "Bonomi Pattini S.p.a.", con sede in Varedo (MB), e la sig. Faroni è sempre stata casalinga (e, dunque, non è censita presso il "Registro Imprese").

Come detto e come si legge alle pagg. 4-5 della "Relazione", "I debiti sono stati contratti prevalentemente a seguito di rilascio di fideiussioni prestate a favore della società Gemini s.r.l., con sede in Viadana, Via Pisacane (c.f. e p.i. 02157740206) (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Mantova del 8/1/2010 – Rg. n. 1/2010) della quale era all'epoca socia, con partecipazione del 50%, la figlia dei sovraindebitati Silvia Compagni, ma nella cui compagine gli istanti non svolgevano alcuna attività d'impresa, né rivestivano alcun ruolo sociale, come risulta dalla prodotta visura camerale storica della società" (da noi prodotta



quale doc. n. 25) e “In particolare, sia il Sig. Compagni sia la moglie Sig.ra Faroni, hanno rilasciato fideiussioni in qualità di “consumatori” a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società Gemini s.r.l. verso Banca Popolare di Bergamo spa (ora Intesa Sanpaolo spa) e verso UBI Leasing srl (ora TTI Italia srl) e il solo sig. Compagni anche verso altri istituti, sempre a garanzia di obbligazioni della società Gemini, e chiesto finanziamento (il solo sig. Compagni, n.d.r.) a favore della stessa Gemini srl a Banca Popolare di Sondrio (ora DIANA SPV srl). La posizione degli istanti anche in riferimento alla natura dei debiti può ritenersi avere le caratteristiche idonee per la presentazione della proposta in oggetto: riguardante solo ed esclusivamente le obbligazioni assunte al di fuori di ogni attività di impresa, nella loro veste di soggetti privati, avendo assunto obbligazioni a vantaggio e/o a garanzia di un’attività imprenditoriale a loro estranea”.

Giurisprudenza – anche comunitaria - e Dottrina sono concordi nel ritenere che anche il fideiussore (di un debitore principale “consumatore” oppure “professionista”, secondo le definizioni di cui all’art. 3, I comma, lett. a) e c), Codice del Consumo), qual è il sig. Compagni che ha prestato alcune garanzie a favore della società “Gemini S.r.l.” e qual è la sig. Faroni che ha prestato due garanzie a favore di tale società, può adire la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La Suprema Corte, in effetti, afferma che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della



fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (nella specie, la Corte di Cassazione afferma pure “che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”” e che “le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore”, n.d.r.)”⁷.

Conseguentemente, poiché il criterio generale per l’identificazione di un contraente persona fisica nell’alveo protettivo del consumatore è l’art. 2, I comma, lett. e), CCII (e poiché, in ogni caso, deve essere considerato consumatore anche il fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla sua attività professionale), i coniugi Compagni-Faroni, essendo senz’altro consumatori - pur essendo fideiussori, in diversa misura, della società “Gemini S.r.l.” - , possono essere ammessi alla procedura di ristrutturazione dei debiti dei consumatori in ambito familiare, presentando una domanda congiunta, ai sensi dell’art. 66 CCII.

11) Verifica dell’insussistenza delle condizioni soggettive ostative per l’ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori

Alla pag. 4 della “Relazione”, sul punto, si legge che il sig. Compagni e la sig. Faroni

⁷ Così Cass. S.U. 27.2.2023, n. 5868; ved. anche Cass. 16.1.2020, n. 742 (che afferma che “la Corte di Giustizia CE, con le pronunce 19 novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c - 534/15) ha ritenuto (con diretto riferimento a fattispecie relative a garanzie sia fideiussorie, che immobiliari costituite da terzi) che le “regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un consumatore”; che l’“oggetto del contratto è quindi irrilevante”; che “è dunque con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che la Dir. n. 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica”; che “tale criterio corrisponde all’idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito da tale direttiva, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità”; che “questa tutela è particolarmente importante nel caso di contratto di garanzia o di fideiussione stipulato tra un istituto bancario e un consumatore”; che il “contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto ... come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce”, “dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale”).



non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda; non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte; non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Inoltre, i ricorrenti non hanno subito condanne penali (come risulta dai "Certificati del Casellario Giudiziale" - doc. n. 27-28) e non hanno carichi pendenti (come risulta dai "Certificati dei carichi pendenti" - doc. n. 29-30).

Ancora, i ricorrenti non hanno subito alcun protesto (come risulta dalle visure - doc. n. 31-32), né hanno ricevuto alcun provvedimento di ammissione a procedure concorsuali, né - la sig. Faroni - ha subito alcuna procedura esecutiva (come risulta dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di entrambi - doc. n. 33-34).

Rileviamo, infine che, come risulta dalla "Relazione" e come esposto nel presente ricorso, sussistono i requisiti di meritevolezza in capo ai ricorrenti.

12) Verifica di fattibilità del piano e valutazione della sua possibilità di attuazione e della convenienza per i creditori rispetto alle azioni esecutive individuali

Il Gestore della Crisi ha sottolineato la fattibilità del piano proposto e la sua convenienza per i creditori.

In primo luogo, come si legge alla pag. 6 della "Relazione", "la domanda congiunta" dei ricorrenti, essendo gli stessi "membri della stessa famiglia in quanto coniugi e il loro sovraindebitamento [nascente dalle predette fideiussioni, che per la sig.ra Faroni rappresentano l'interessa dei propri debiti] ha un'origine comune", è condivisibile.

In secondo luogo, come si legge alla pag. 16 della "Relazione", "La proposta ai creditori prevede la corresponsione a saldo e stralcio della somma onnicomprensiva di € 25.400,00: di cui € 20.000,00 messi a disposizione dalla figlia Silvia Compagni (come da dichiarazione della stessa), con l'impegno della corresponsione entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologazione; € 5.400,00 mediante n. 18 versamenti mensili di € 300,00 cadauno, da parte dei



sovraindebitati, a partire dalla sentenza di omologazione ... La presente proposta appare sostenibile in considerazione della situazione reddituale dei sovraindebitati e avendo verificato la concreta disponibilità della somma che la figlia Silvia metterà a disposizione della procedura tramite visione del saldo del suo conto corrente" (come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della sig. Compagni Silvia - doc. n. 35, con la carta d'identità della stessa - e dall'estratto conto bancario della medesima - doc. n. 36).

In terzo luogo, come si legge alla pag. 16 della "Relazione", la suddetta proposta è, sotto ogni profilo, certamente conveniente per i creditori, rispetto ad esecuzioni promosse singolarmente a carico dello stipendio del sig. Compagni, stipendio che rappresenta l'unico cespite "aggredibile"; ciò anche alla luce della finalità individuata dal Legislatore nell'ambito della presente procedura, volta a consentire al debitore che, incolpevolmente, si è trovato in una situazione di eccessivo indebitamento al quale non è in grado di far fronte con le proprie limitate risorse, di superarlo per rientrare in un contesto di normale equilibrio economico, finanziario e sociale.

13) Proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti dei consumatori in ambito familiare).

E' noto che l'art. 66, III comma, CCII prevede che, nelle "procedure familiari", "le masse attive e passive rimangono distinte".

Tuttavia, nella presente fattispecie, poiché, da un lato, tutti i debiti della sig. Faroni sono ricompresi in quelli del sig. Compagni e, d'altro lato, la somma di € 20.000,00 viene versata dalla figlia Compagni Silvia a favore di entrambi i genitori e la somma di € 5.400,00 proviene dallo stipendio del sig. Compagni, appare opportuno considerare un'unica massa attiva.

- 13) A) Massa attiva.

Il sig. Compagni e la sig. Faroni, come detto, non sono proprietari di beni immobili o



mobili registrati od altre attività e, pertanto, la liquidità messa a disposizione della procedura deriva dai risparmi mensili del nucleo familiare e dall'apporto di finanza esterna da parte della figlia Compagni Silvia, per un totale di € 25.400,00.

La somma di € 25.400,00 proviene, quanto ad € 20.000,00, dalla predetta finanza esterna e, quanto ad € 5.400,00, dai risparmi che i coniugi Compagni-Faroni attueranno grazie all'accantonamento di € 300,00 mensili per 18 mesi a far tempo dall'omologa della presente proposta.

- 13) B) Massa passiva.

La massa passiva è formata dalle spese di giustizia, in prededuzione, pari ad “€ 3.390,07 (IVA compresa, escluso contributo previdenziale 4%), a titolo di saldo per le attività svolte dall'OCC e dal gestore della crisi per la procedura n. 20/2025”, come si legge alla pag. 15 della “Relazione”, e dai debiti chirografari specificamente indicati *sub* 4) ⁸.

- 13) C) Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti

La proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento prevede il pagamento integrale dei crediti prededotti ed il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura di circa il 3,4% (tre virgola quattro per cento), entro il termine di 18 mesi dalla relativa omologa, così da superare la crisi da sovraindebitamento.

14) Fattibilità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti

La fattibilità, nonché la sostenibilità, della proposta di cui sopra è attestata alla pag. 16 della “Relazione”.

15) Istanza di sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e di divieto di azioni esecutive e cautelari

I ricorrenti, ai sensi dell'art. 70, IV comma, CCII, chiedono che il Giudice, insieme con

⁸ Si evidenzia che, come si legge alla pag. 15 della “Relazione”, “Nessuna spesa in riferimento ai compensi dell'*advisor* sarà posta a carico della procedura che, pertanto, non graverà sul piano proposto dai debitori. L'Avv. Nicola Buffoli ha, infatti, dichiarato che le sue spese saranno onorate da parte dei familiari degli istanti”.



l’emanando decreto di cui al I comma della predetta norma, voglia disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata intrapresi nei confronti del sig. Compagni Egidio, e cioè:

- espropriazione mobiliare presso terzi presso terzi n. 542/2024 R.G.E. Trib. Mantova; (cfr. all. 23 alla “Relazione” e doc. n. 11 da noi prodotto);
- espropriazione mobiliare presso terzi n. 1225/2024 R.G.E. Trib. Mantova (cfr. all. 22 alla “Relazione” e doc. n. 5-6 da noi prodotti);
- espropriazione mobiliare presso terzi n. 559/2025 R.G.E. Trib. Mantova (cfr. all. 20 alla “Relazione” e doc. n. 8-9 da noi prodotti).

Questo in quanto la prosecuzione degli indicati procedimenti pregiudicherebbe completamente ed irrimediabilmente la fattibilità del piano proposto, che si fonda anche sui risparmi mensili del nucleo familiare, risparmi mensili che non potrebbero sussistere se proseguisse il pignoramento del quinto dello stipendio del sig. Compagni Egidio ⁹.

Inoltre, i ricorrenti, sempre ai sensi dell’art. 70, IV comma, CCII, chiedono che il Giudice voglia altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sui patrimoni dei consumatori perché anche tali azioni pregiudicherebbero la fattibilità del piano proposto.

o / o / o / o / o

I ricorrenti si riservano di apportare eventuali modifiche, integrazioni o correzioni alla proposta formulata, anche alla luce delle indicazioni del Giudice adito, e chiedono sin d’ora – occorrendo - la concessione di un termine in tal senso.

⁹ D'altronde, la Giurisprudenza è costante nell'affermare che dopo l'omologa del piano proposto, i pagamenti ai creditori non possono più essere eseguiti, nemmeno in favore del creditore pignorante che abbia ottenuto un provvedimento di assegnazione precedente; tale principio si fonda pacificamente, a sua volta, sul principio di concorsualità, che deve prevalere su qualsiasi effetto distorsivo della parità di trattamento tra i creditori, e sul disposto dell'art. 67, III comma, CCII (ved., in tal senso, Corte Cost. 10.3.2022, n. 65; Trib. Bologna 3.8.2023; Trib. Novara 29.12.2023; Trib. Pavia 1.6.2023; tutte in www.diritto.it. Ved. anche Cass. 22.1.2016, n. 1227, in materia fallimentare).



o / o / o / o / o

Per i motivi sopra esposti, i sigg. Compagni Egidio e Faroni Miria, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

CHIEDONO

che il Tribunale di Mantova voglia ammetterli alla procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento (piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori in ambito familiare), ai sensi del CCII, sulla base della proposta formulata, provvedendo con decreto ai sensi dell'art. 70, I comma, CCII e disponendo la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata intrapresi nei confronti del sig. Compagni Egidio sopra richiamati ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori, ai sensi del IV comma di tale norma.

o / o / o / o / o

Si depositano i seguenti documenti:

A) "Relazione", redatta dall'avv. Simonetta Carra, di Mantova, coi seguenti allegati:

"

1. nomina Gestore della Crisi;
2. pec accettazione e dich. indipendenza;
3. accettazione preventivo e bonifici 1° e 2° acconto;
4. pec "massiva" 18.6.2025 del Gestore ai sensi dell'art. 68, 4° comma, CCII;
5. pec 19.6.2025 di Regione Lombardia – Ufficio Tributi;
6. pec 19.6.2025 dell'Ufficio Provinciale ACI – PRA;
7. pec 25.6.2025 dell'Agenzia Entrate-Riscossione – Area Territ. Cremona e Mantova;
8. pec 26.6.2025 dell'Inail di Mantova;
9. pec 30.6.2025 dell'INPS - Direz. Prov. di Mantova;
10. pec 10.7.2025 dell'Agenzia Entrate – Direz. Provinciale di Mantova;
11. pec 21.7.2025 del Gestore a Intesa Sanpaolo spa;
12. pec 21.7.2025 del Gestore a Fino 1 Securitisation srl;
13. pec 21.7.2025 del Gestore a TTI Italia



14. pec 21.7.2025 del Gestore a BPER Banca spa;
15. pec 21.7.2025 del Gestore a Diana SPV sr;
16. pec 21.7.2025 del Gestore a Banca Popolare di Sondrio spa;
17. pec 29.8.2025 del Gestore a Comune di Moglia;
18. pec 1.9.2025 del Comune di Moglia;
19. pec. 28.7.2025 della Banca Popolare di Sondrio spa;
20. pec 29.7.2025 dell'Avv. Luca Colombo (per Diana SPV srl);
21. pec 13.8.2025 della BPER Banca spa;
22. pec 3.9.2025 dell'Avv. Antonio Donvito (per Fino 1 Securitisation srl);
23. email 11/9/2025 Avv. Iacopo Rebecchi (per Axa Assicurazioni spa).

“

- 1-2) “Certificati di Residenza”;
- 3) “Certificato di Stato di famiglia”;
- 4) Decreto ingiuntivo della “Banca Popolare di Bergamo S.p.a.” (ora “Intesa Sanpaolo S.p.a.”) in data 28.4.2009;
- 5) Atto di precetto della “Fino 1 Securitisation S.r.l.” in data 19.9.2024;
- 6) Dati del fascicolo n. 1225/2024 R.G.E. Trib. Mantova;
- 7) Lettera della “TTI Italia S.p.a.” in data 12.10.2020;
- 8) Atto di precetto della “Diana SPV S.r.l.” in data 13.2.2025;
- 9) Dati del fascicolo n. 559/2025 R.G.E. Trib. Mantova;
- 10) Decreto ingiuntivo della “Banca Popolare di Sondrio S.p.a.” in data 14.5.2009;
- 11) Dati del fascicolo n. 542/2025 R.G.E. Trib. Mantova;
- 12) Lettera visura catastale nazionale del geom. Franco Panzani, di Mantova;
- 13) Visura PRA sig. Compagni;
- 14) Dichiarazione del datore di lavoro;
- 15) Carta di circolazione “Seat – Leon” targata GW027RY;
- 16) Estratto conto corrente “Intesa Sanpaolo S.p.a.”;



- 17) Visura PRA sig. Compagni;
- 18) Carta di circolazione "Renault - Captur" targata EY266ZY;
- 19) Estratto conto corrente "Poste Italiane S.p.a.";
- 20-21) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- 22) "Modello 730/2023";
- 23) "Modello 730/2024";
- 24) "Verbale sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile";
- 25) Sentenza in data 8.1.2010, n. 1/2010 Reg. Fall., del Tribunale di Mantova, a carico della società "Gemini S.r.l." (col relativo decreto di chiusura in data 6.10.2016 e la visura storica presso il "Registro Imprese");
- 26) Visura presso il "Registro Imprese";
- 27-28) "Certificati del Casellario Giudiziale";
- 29-30) "Certificati dei carichi pendenti";
- 31-32) Visure protesti;
- 33-34) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- 35) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di Compagni Silvia (con la carta d'identità della stessa);
- 36) Estratto conto bancario di Compagni Silvia.

o / o / o / o / o

L'avv. Nicola Buffoli dichiara, ex art. 14, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, e successive modificazioni, che il presente procedimento ha un valore di € 1.031.138,16; il contributo unificato è pari ad € 98,00 (oltre marca da bollo € 27,00 per anticipazione forfettaria), essendo lo stesso un procedimento in Camera di Consiglio.

o / o / o / o / o

Mantova, lì 26.9.2025.



Avv. Nicola Buffoli

(firma digitale)

